

***I diritti alla protezione internazionale e all'unità familiare negati ai migranti in Grecia. La visita ai campi di Idomeni e ai campi governativi e l'analisi giuridica della situazione osservata.***

*Indice*

1. Il campo di Idomeni
  - 1.1 Le interviste ai migranti siriani
  - 1.2 L'intervista con l'UNHCR ad Idomeni su arrivo e fotosegnalamento, documento di deportazione sospeso, informativa legale
  - 1.3 Assistenza sanitaria al campo di Idomeni e l'intervista con il field coordinator di MSF
  - 1.4 I minori stranieri non accompagnati
2. Gli altri campi autogestiti intorno ad Idomeni, in particolare Polikastro Eko station
3. I campi governativi militarizzati – il campo di Neokavala
  - 3.1 Il campo di Katerini – Camping Nireas
  - 3.2 il campo militare governativo di Diavata
4. Il quadro giuridico
  - 4.1 Sulla informativa e la possibilità di avanzare domanda di protezione internazionale. Violazione dell' art. 33 Convenzione di Ginevra, della Direttiva Procedure e dell' art. 3 CEDU
  - 4.2 Sul rischio di subire trattamenti disumani e degradanti. Violazione dell' art. 3 CEDU
  - 4.3 Sul ricongiungimento familiare. Violazione del Regolamento Dublino, dell' art. 8 CEDU e dell' art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
  - 4.4 Sull'accesso al programma di ricollocazione
  - 4.5 Nuovi scenari posti dall'accordo UE - Turchia

***Introduzione***

Una delegazione di 8 corsisti della “Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale” organizzato dall'ASGI a Roma insieme agli operatori legali dell'associazione ADL Zavidovici, cooperativa K-Pax, cooperativa Idea Prisma 82 e cooperativa Alternata si sono recati nell'ambito della carovana #overthefortress organizzata da Melting pot e

Ambasciata dei Diritti delle Marche in Grecia per osservare la **condizione giuridica dei migranti al campo di Idomeni e nei limitrofi centri governativi**. L'osservazione è stata svolta anche con l'aiuto dei mediatori della carovana<sup>1</sup>.

Nelle giornate del 26 e 27 Marzo abbiamo visitato il campo di Idomeni ed intervistato i cittadini stranieri presenti ed alcune organizzazioni internazionali.

### ***1. Il campo di Idomeni***

Il campo di Idomeni, a ridosso del confine con la Macedonia, si estende dal piccolo paese di Idomeni che completamente ingloba, per molti chilometri nella zona circostante. Al nostro arrivo sono oltre 10mila le persone che si trovano nel campo, oltre il 40 % sono bambini e oltre 600 le donne in stato di gravidanza. I migranti, per la maggior parte siriani, afgani, iracheni e curdi, vivono dentro tende più o meno grandi dislocate in base ai gruppi etnici di appartenenza all'interno del campo. Non vi è la luce elettrica e la connessione internet e appena dopo il crepuscolo l'unica fonte di calore per riscaldarsi e per cucinare è il fuoco acceso ed alimentato con legna, plastica o indumenti rotti. Moltissime le organizzazioni di volontariato indipendenti, le quali organizzano la distribuzione giornaliera di cibo, la distribuzione di indumenti, la diffusione di informazioni legali in un info point autogestito, attività di intrattenimento per i bambini. Il campo di Idomeni, da campo di transito, si è gradualmente trasformato in un capo di "attesa" che riaprono i confini con la Macedonia e tutta la rotta balcanica sia nuovamente percorribile.

#### ***1.1 Le interviste ai migranti siriani***

Grazie all'ausilio dei mediatori di arabo abbiamo intervistato una decina di migranti siriani dei quali **nessuno ha ricevuto informazioni legali in merito al diritto di asilo e nessuno ha potuto avanzare domanda di protezione internazionale**. Dalle interviste effettuate è emerso che la situazione rimane confusa in merito al fotosegnalamento a cui i cittadini stranieri dovrebbero essere sottoposti al momento dell'ingresso in Grecia. Infatti non è chiaro se tutti i migranti vengano fotosegnalati oppure se il fotosegnalamento sia riservato solo ad alcune nazionalità. I cittadini stranieri intervistati sono, tuttavia, tutti in possesso di un documento rilasciato dalla polizia greca all'ingresso in Grecia nel quale sono riportate le loro generalità e quelle della loro famiglia (spesso scritte in modo scorretto). Le persone intervistate ed in possesso del documento sono state fotosegnalate, pertanto si ritiene probabile che il documento venga emesso a seguito di fotosegnalamento al momento dell'arrivo in Grecia. Nel documento è presente anche un timbro recante la dicitura "*final destination Germany*". Solo il timbro è in inglese, mentre il resto del documento è scritto solo in greco. Nonostante tutti i cittadini siriani ritengano che sia il

---

<sup>1</sup> Il resoconto delle osservazioni realizzate dal 25 al 29 Marzo 2016

lasciapassare per raggiungere gli altri Paesi europei, il documento mostrato contiene un ordine di deportazione sospeso della durata di 6 mesi per i cittadini di nazionalità siriana. Nel documento si motivano le ragioni della sospensione con la grave situazione umanitaria in Siria e si ordina ai cittadini siriani di rimanere a disposizione delle forze dell'ordine greche e di comunicare qualunque cambio di residenza. Le autorità greche assicurano nel documento che l'accoglienza sarà fornita in strutture alberghiere abilitate, cosa che fino a quel momento non è accaduta. Inoltre alcuni migranti raccontano che l'accoglienza negli alberghi sarebbe stata a proprie spese (tra gli allegati al Doc. 1 fotografia del documento).

### ***1.2 L'intervista con l'UNHCR ad Idomeni su arrivo e fotosegnalamento, documento di deportazione sospeso, informativa legale***

Presso il campo di Idomeni c'è un piccolo container con l'ufficio dell'UNHCR. La presenza dell'UNHCR nel campo di Idomeni è visibilmente confermata principalmente da alcune grandi tende dove dormono alcuni migranti.

L'operatrice intervistata dell'UNHCR riporta che il documento di deportazione sospeso ha la durata di 6 mesi per i cittadini siriani mentre per gli altri di soli 30 giorni. Al termine del semestre la posizione dei migranti siriani dovrebbe essere rivalutata alla luce della persistenza della situazione di conflitto interno e generalizzato.

Anche l'operatrice conferma che nessuno ad Idomeni può richiedere la protezione internazionale, in quanto **l'accesso è materialmente precluso**. Infatti i migranti possono manifestare la propria volontà di richiedere la protezione internazionale solo su Skype in orari stabiliti in base alla propria lingua (ad esempio per coloro che parlano la lingua araba è prevista un'ora alla settimana durante la quale è possibile manifestare la propria volontà). L'ente deputato a raccogliere la volontà è **l'ufficio asilo dislocato sul territorio e presente anche a Salonicco, con soli due container e limitatissime risorse umane e finanziarie** (si allega report dettagliato al Doc. 2). Fino a qualche mese fa gli operatori dell'UNHCR erano soliti raccogliere i nominativi di coloro che volevano avanzare domanda di protezione internazionale e fissare un appuntamento tra loro e i membri dell'ufficio asilo. Tuttavia, a causa del gran numero di nominativi inoltrati, questo servizio era stato interrotto.

I migranti, quindi, arrivati alla frontiera con la Turchia e sulle isole vengono fotosegnalati e le impronte inserite nella banca dati Eurodac segnalando solo l'ingresso nel territorio europeo attraverso la frontiera greca (Eurodac 2).

**L'informativa legale condotta dall'UNHCR si svolge tramite messaggi in lingua trasmessi con l'ausilio del microfono.** A volte gli stessi si recherebbero anche tra le tende per sensibilizzare i migranti o organizzerebbero dei gruppi di informazione, tuttavia durante l'osservazione non ci

siamo mai accorti della presenza di membri dell'UNHCR nel campo.

Ugualmente gli operatori UNHCR forniscono al microfono le informazioni necessarie a formare il consenso informato dei migranti che decidono di lasciare Idomeni e di essere trasferiti nei centri governativi predisposti dal governo greco e dislocati in varie città della Grecia.

Infine riceviamo la conferma che neppure nei campi governativi è possibile accedere alla domanda di protezione internazionale e che **l'accesso alla procedura è invece notoriamente impedito a coloro che non provengono dalla Siria e dall'Iraq.**

### ***1.3 Assistenza sanitaria al campo di Idomeni e l'intervista con il field coordinator di M.S.F.***

Il field coordinator del progetto di MSF ad Idomeni rappresenta che nel campo ci sono oltre 600 donne in stato di gravidanza e le malattie più frequenti sono malattie respiratorie e malattie gastrointestinali. Spesso i migranti si rivolgono ai medici di MSF di ritorno dalla Macedonia: molti attraversano il confine e catturati dalla polizia macedone, vengono pesantemente picchiati. Moltissimi di coloro che cercano di attraversare il confine vengono convinti dai numerosissimi *smugglers* presenti ad Idomeni.

Ci fa sapere il medico intervistato che il governo greco aveva chiesto a MSF la disponibilità ad occuparsi della gestione dell'assistenza sanitaria nei centri governativi, l'associazione ha per ora rifiutato in quanto non vi sono in assoluto garanzie di indipendenza e di denuncia, **soprattutto laddove le condizioni dei centri governativi possono essere estremamente degradanti.** Infatti ci racconta di aver visitato alcuni di questi centri e aver riscontrato, in alcuni di questi, la totale mancanza di acqua corrente, la mancanza di letti dentro le tende militari, la mancanza anche di un telo di plastica che isola la tenda dal terreno.

### ***1.4 I minori stranieri non accompagnati***

La nostra indagine si è rivolta solo marginalmente ai minori stranieri non accompagnati, tuttavia è emerso fin da subito il numero considerevole di minori stranieri non accompagnati provenienti soprattutto dall'Afghanistan. **I minori cercano più delle famiglie di attraversare il confine con la Macedonia, dichiarando subito la loro minore età,** tuttavia vengono ugualmente catturati e violentemente picchiati dalla polizia macedone. In Grecia, inoltre, la condizione dei minori stranieri non accompagnati è anche peggiore rispetto a quella degli altri migranti. Non solo non hanno accesso alla protezione internazionale, ma come riferito da attivisti, volontari, Save the children e gli stessi minori, **la legislazione greca prevede che i minori stranieri non accompagnati siano trattenuti in strutture chiuse per un certo periodo di tempo.** Tale situazione, evidentemente volta a scoraggiare la dichiarazione della propria minore età, convince molti minori a dichiararsi maggiorenni accettando la conseguenza di rimanere senza tutela, anche laddove sono chiaramente

ancora minorenni e per di più senza alcun punto di riferimento affettivo.

## ***2. Visita agli altri campi autogestiti intorno ad Idomeni, in particolare Polykastro. Eko station***

Tra i campi che sono sorti lungo la strada per raggiungere la Macedonia, nei pressi di Idomeni siamo entrati a conoscenza dei campi di Eko gas station di Polykastro, Hotel Hara, Evzoni. Park Hotel, Polykastro.

In data 27 Marzo abbiamo visitato Polykastro, Eko station. Punto intermedio tra Salonicco e Idomeni, si trova a circa 20 km da Idomeni. Nel mese di dicembre era solo un altro punto di transito, i pullman che trasportavano le persone verso il confine materiale venivano fatti fermare per poi ripartire scaglionati e organizzati dalla polizia greca. Nel campo oggi sono presenti varie organizzazioni: NATURE PROJECT (catalani) che si occupa del supporto alle madri, LIGHTHOUSE RELIEF e MSF. In questo campo MSF si occupa anche della distribuzione serale del cibo. L'UNHCR, da quanto osservato, si è limitata a fornire le tende. Nel campo ci sono circa 2.000 persone, soprattutto famiglie siriane e curde, in uno spazio decisamente raccolto.

L'assistenza legale non viene fornita, se non come sempre da attivisti che periodicamente passano per dare informazioni base, spesso con l'esposizione di fogli sul ricollocamento. Nessuno, a quanto sembra, ha avanzato richiesta di asilo.

## ***3. Visita ai campi governativi militarizzati – il campo di Neokavala***

Il governo greco ha inaugurato molti centri governativi, dove sono condotti i migranti dal loro ingresso in frontiera, evitando così di andare ad ingrossare il numero di migranti presenti ad Idomeni. In data 28 Marzo abbiamo quindi visitato uno di questi centri, a soli 2 km dal centro di Polykastro. Il campo sorge su un'area aeroportuale dismessa e ospita, in grandi tende, circa 3.000 persone. L'area molto grande e forse adatta ad ospitare ulteriori arrivi è interamente circondata da una rete che isola il campo dall'esterno. Le persone possono uscire dal campo e devono rientrare durante la sera. **Il centro non è visitabile, i volontari che vogliono portare aiuti possono solo lasciarli nello spazio antistante l'ingresso, ai giornalisti è in assoluto precluso l'accesso. E' lampante la presenza massiccia di militari e mezzi militari.**

Una parte del gruppo ha richiesto ed ottenuto un breve incontro con il responsabile del campo, un militare. Il responsabile con cui abbiamo il colloquio ci spiega che il 90 % delle persone ospitate proviene direttamente dalle isole e sono solo di nazionalità irachena e siriana. Fa presente che l'assistenza sanitaria è garantita dalla Croce Rossa Internazionale ed il materiale fornito, compresa l'elettricità e le brandine che stavano scaricando proprio durante la nostra visita, sono forniti dall'UNHCR.

Ci spiega che la gestione è affidata ai militari, mentre gli agenti di polizia presenti nel campo sono

gli unici a poter legittimamente usare la forza in situazioni di emergenza, che finora non si sono verificate. I migranti accolti hanno con sé solo il documento di deportazione sospeso ed il tesserino del centro. Dall'intervista emerge che rappresentanti dell'EASO e dell'UNHCR entrano frequentemente nel campo per fornire informazioni legali, del cui contenuto il militare intervistato non è a conoscenza.

Durante l'intervista, un'altra parte del gruppo ha contattato con un mediatore di arabo gli ospiti del campo in uscita e in entrata, lungo la strada che collega il campo a Polykastro. Da queste interviste, che si allegano dettagliate, oltre alle pessime condizioni sanitarie ed igieniche del campo è emerso che **nessuno dei migranti intervistati ha potuto avanzare richiesta di protezione internazionale né ha ricevuto altro genere di informazione legale relativa alla propria posizione giuridica.** Alcuni degli ospiti del campo ci confermano però di aver incontrato il personale dell'UNHCR con il quale hanno **compilato dei moduli per accedere al programma di relocation.** Tuttavia intorno al 20 Marzo i cittadini intervistati ci confermano l'arrivo della decisione, comunicata da due operatori UNHCR, che tutte le istanze sarebbero state rifiutate. I cittadini siriani intervistati hanno poi raccontato di aver nuovamente avanzato richiesta di ricollocamento con i funzionari dell'EASO. I funzionari sono stati distinti dai migranti grazie ai diversi colori della pettorina che indossavano. L'UNHCR, inoltre, continua a tornare al campo e raccoglie i nominativi dei migranti presenti. (si allegano interviste dettagliate al *Doc.3*)

### ***3.1 Il campo di Katerini – Camping Nireas***

Si tratta di un campo di accoglienza governativo ricavato da un campeggio sul mare, distante da centri abitati, in una zona di soli campeggi. Si trova a circa 12 km dal centro abitato di Katerini. Alla data del sopralluogo ospita circa 300 tra siriani, afgani ed iracheni, transitati da Atene e provenienti dalle isole. Il campo è attivo da pochi giorni. Dalle interviste con gli ospiti veniamo a conoscenza che **non risulta la presenza di ONG o operatori umanitari, tranne rappresentanti dell'UNHCR** che si limitano a censire saltuariamente le presenze e le nazionalità. Anche in questo campo non è permesso ai volontari di entrare e non ci sono mediatori e traduttori; la presenza di militari e polizia è invece anche in questo caso massiccia. **Non viene fornita assistenza medica,** ma solo in caso di urgenza viene organizzato un accompagnamento in Pronto Soccorso/Ambulatorio. Le sistemazioni sono in parte presso bungalow forniti di riscaldamento, frigorifero e servizi con acqua calda; altre in tende da 6/8 posti sprovviste di isolamento dal terreno (si allegano mappa e foto al *Doc. 4*).

### ***3.2 il campo militare governativo di Diavata***

Il campo militare di Diavata si trova circa 10 km a nord di Salonicco. L'ingresso è vietato ai volontari, a meno che questi non siano accreditati ad un'organizzazione internazionale. Il campo è recintato da una rete metallica; l'ingresso è delimitato da un cancello ed una sbarra di passaggio a livello, costantemente sorvegliati dalla polizia greca.

Il campo ospita attualmente 2.500 persone circa, prevalentemente migranti siriani ed iracheni. La maggior parte di loro è rappresentata da nuclei familiari, ma sono presenti anche uomini singoli maggiorenni. Alcuni provengono dalle isole greche, altri dal campo di Idomeni.

Le persone ospitate nel campo vengono registrate, contestualmente viene consegnato un tesserino. Come riporta il tesserino, **il campo viene definito "relocation center"**.

Le persone sono sistemate in delle grandi tende bianche; talune con delle brandine all'interno, altre (la maggior parte) prive di brandine. Sono presenti anche dei container.

Il campo è fornito di elettricità e di postazioni elettriche di ricarica per cellulari, di servizi igienici ed una medicheria.

All'interno del campo sono presenti le seguenti organizzazioni: UNHCR, MSF, EASO, IOM.

L'operatore dell'UNHCR intervistato ci spiega che si occupano solo dei casi vulnerabili (tendenzialmente donne con bambini) e dell'informativa legale, sia all'interno del campo di Diavata sia nei campi limitrofi.

All'interno del campo incontriamo una persona che è riuscita ad accedere alla procedura di *relocation*, altri, invece, in possesso del foglio di "deportazione sospesa", altri ancora che ignorano completamente qualsiasi tipo di informazione legale.

#### ***4. Il quadro giuridico***

L'osservazione svolta è stata necessariamente parziale e deve fare i conti con una situazione in velocissimo cambiamento.

Tuttavia le violazioni della normativa internazionale e comunitaria sono lampanti.

##### ***4.1 Sulla informativa e la possibilità di avanzare domanda di protezione internazionale. Violazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra, della Direttiva Procedure e dell'art. 3 CEDU***

In primo luogo viene senz'altro preclusa materialmente la possibilità di avanzare la richiesta di protezione internazionale. I migranti provenienti dalla Siria, dall'Iraq e da moltissimi altri Stati in cui i diritti umani fondamentali non sono rispettati e l'incolumità personale è costantemente in pericolo, **non hanno la possibilità di chiedere la protezione internazionale**, rimanendo esposti al rischio di essere rimpatriati nei loro Paesi di origine. Tale situazione è in palese violazione con la **Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 che all'art. 33** prevede il principio di

non respingimento che impone invece di garantire protezione a coloro che, in fuga dai propri Paesi, sono esposti al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Infatti l'impossibilità di accedere alla protezione internazionale o altra procedura che garantisca un ricorso effettivo contro la decisione di rimpatrio (ai sensi dell' art. 13 CEDU), impedisce una valutazione effettiva e seria dei rischi che ciascun migrante potrebbe subire in caso di rimpatrio, laddove la loro incolumità e la loro vita potrebbe essere in pericolo. Si determina, infatti, anche una violazione dell'art. 3 Cedu, in quanto i migranti sono esposti al rischio di venir respinti in paesi in cui non vengono preservati dal rischio di *“essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”*

Tale situazione è resa ancora più grave in quanto i migranti al loro arrivo in Grecia ricevono l'ordine di deportazione sospeso di durata variabile a seconda della nazionalità come sopra riportato, esponendo concretamente al rimpatrio, alla scadenza del termine previsto, i cittadini stranieri senza che un'autorità competente abbia potuto raccogliere la loro richiesta di protezione.

Il governo greco, sistematicamente impedendo l'accesso alla procedura di protezione internazionale, incorre anche nella violazione dei principi e dello scopo della **Direttiva Procedure 2013/32 UE** recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale con il precipuo obiettivo di *“sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri [...] così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione”*. La Direttiva prevede, anche prima della possibilità di accedere alla procedura di protezione internazionale, **l'obbligo di informazione e consulenza** *“qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale”*. In tali situazioni, gli Stati membri devono fornire le informazioni sulla possibilità di avanzare richiesta di protezione internazionale **garantendo anche servizi di interpretariato** nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo.

Il *memorandum* della Direttiva Procedure sancisce, poi, inequivocabilmente il **diritto effettivo ad accedere alla procedura di protezione internazionale**, laddove ciò sia necessario *“ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione”*. In particolare *“è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura”*. Sull'effettivo accesso alla procedura di protezione internazionale il memorandum 26 continua specificando che *“al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le pertinenti informazioni e la*



*formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale”*

Infine la presente direttiva richiede all'art. 4 che per tutti i procedimenti gli Stati membri designino **un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande e che dispongano di mezzi appropriati**, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai propri compiti.

Ognuna di queste previsioni non ha trovato alcun riscontro nei fatti come sopra esposti. I migranti intervistati non hanno avuto accesso a nessuna informativa legale sul diritto di richiedere la protezione internazionale, nonostante provenissero da Paesi notoriamente colpiti da gravissime situazioni di violenza generalizzata. Inoltre, la procedura tramite Skype per la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale non garantisce un accesso effettivo alla procedura impedendo materialmente di esercitare il proprio diritto. **L'accesso alla procedura è quindi ostacolato dalla totale mancanza di informazione e soprattutto dalla impossibilità materiale di contattare l'ufficio asilo competente** – in ogni caso poverissimo di risorse umane e strutturali - per ricevere la manifestazione della volontà di asilo.

#### ***4.2 Sul rischio di subire trattamenti disumani e degradanti. Violazione dell'art. 3 CEDU***

Dalle situazioni osservate emerge la totale indigenza in cui vivono i richiedenti asilo, i minori non accompagnati, i nuclei vulnerabili. Lo stato greco dovrebbe garantire sistema di accoglienza e assistenza relazionati alla vulnerabilità dei soggetti in questione. Al contrario agli stessi è riservato un trattamento degradante e non rispettoso della dignità nella misura in cui essi sono, di fatto costretti a vivere, in campi autogestiti, dentro delle tende, senza acqua, luce, in gravissime condizioni igienico – sanitarie. La situazione nei campi governativi visitati è solo minimamente migliore. Queste condizioni di gravissima precarietà e di rischio per l'incolumità fisica e senza alcun tipo di assistenza e monitoraggio socio-sanitario rende palese la violazione dell'art. 3 CEDU, laddove prevede che *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”*

#### ***4.3 Sul ricongiungimento familiare. Violazione del Regolamento Dublino, dell'art. 8 Cedu e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea***

Moltissimi migranti richiedono di potersi ricongiungere ai familiari, coniugi, figli, fratelli e sorelle già titolari di protezione internazionale in altri Stati europei.

Tra gli strumenti di diritto comunitario che favoriscono il ricongiungimento con le proprie famiglie dei migranti che giungono negli Stati membri dell'Unione Europea, particolare utile ai nostri fini è il regolamento CE 604/2013, il Regolamento Dublino III.

Il **Regolamento Dublino III** agli artt 9 e 10 prevede che lo Stato competente ad analizzare la

richiesta di protezione internazionale avanzata da un familiare di un richiedente asilo o di un beneficiario di protezione già presente sul territorio di uno Stato membro è **lo Stato membro in cui si trova il beneficiario o il richiedente asilo**. Per familiare si intende il **coniuge del richiedente** o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi e **i figli minori**. In caso di minori stranieri non accompagnati **il padre, la madre o un altro adulto responsabile** per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto.

Inoltre lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da **qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali**. Tale clausola c.d. umanitaria, favorisce quindi il ricongiungimento del richiedente con la propria famiglia che si trovi in uno Stato membro anche se non rientra nella definizione restrittiva di familiare come sopra indicata.

L'azionabilità di tale strumenti previsti dal diritto comunitario per favorire il ricongiungimento familiare è materialmente precluso in Grecia. Infatti il **Regolamento Dublino è inapplicabile laddove i migranti non hanno accesso alla procedura di protezione internazionale**, indispensabile per invocare le disposizioni citate.

**Tale situazione viola il preminente diritto all'unità familiare previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo all'art 8 e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** in cui si prevede che *“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”* La giurisprudenza europea e in particolare della corte EDU hanno ascrivito il diritto al ricongiungimento familiare nell'insieme di garanzie giuridiche poste a tutela della famiglia, intesa quale *“nucleo naturale e fondamentale della società”*. Esso costituisce una diretta estrinsecazione del principio di unità familiare, giacché tende a promuovere la riunificazione dei membri della famiglia in un Paese diverso da quello di origine. Infatti l'esclusione di uno straniero dal paese dove vivono i suoi parenti più prossimi può costituire una ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, protetto dall'art. 8 § 1 CEDU. Tale ingerenza ai sensi dell'art. 8 § 2, deve essere *“prevista dalla legge”*, deve avere uno *“scopo legittimo”* e deve essere *“necessaria in una società democratica”*, vale a dire proporzionata rispetto allo scopo. I diritti garantiti in questa disposizione hanno essenzialmente lo scopo di proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella sua sfera privata, in particolare nella vita privata o familiare, garanzie che hanno diminuito gradualmente il potere discrezionale di cui gli

Stati dispongono al momento della regolamentazione di questa materia e che hanno determinato la nascita di obblighi positivi dello Stato inerenti al rispetto effettivo della vita privata, al fine di eliminare gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità

#### ***4.4 Sull'accesso al programma di ricollocazione***

Le decisioni 1523 e 1601 del 2015 del consiglio europeo introducono nel panorama europeo il programma di ricollocazione negli Stati membri di richiedenti asilo in Grecia e in Italia di determinate nazionalità, tra cui Iracheni e Siriani.

Le decisioni espressamente prevedono che possano accedere alla procedura **solo i richiedenti asilo** e che gli stessi siano **informati** della procedura di ricollocazione prima che sia presa una decisione in merito e il diritto, dopo che sia stata presa una decisione ma prima che la ricollocazione sia effettuata, ad essere informati per iscritto di **quale sarà lo Stato di ricollocazione**. In generale, sono comunque applicabili tutte le garanzie giuridiche e procedurali contenute nel Regolamento Dublino, incluso il diritto a un ricorso effettivo, così come ricordato anche dal preambolo delle Decisioni, ai considerando n° 30 e 35.

Inoltre, si sottolinea che sebbene i richiedenti asilo non abbiano la facoltà di scegliere il paese di ricollocazione, tuttavia è **previsto un criterio di attribuzione basato sui vincoli familiari, volto a garantire l'unità familiare**, laddove i richiedenti asilo abbiano già familiari in altri Stati UE. Pertanto anche la misura del ricollocamento potrebbe essere idonea a soddisfare le richieste di riunificazione familiare di molti migranti iracheni e siriani.

Tuttavia, nonostante moltissimi cittadini intervistati siano a conoscenza della possibilità di accedere al programma di ricollocazione, nessuno dei migranti intervistati ad Idomeni e negli altri campi auto-organizzati ha mai avuto la possibilità di accedervi.

Coloro che, nei centri governativi, hanno avanzato richiesta di ricollocamento, non hanno ricevuto un' informativa legata al criterio preferenziale che favorisce la riunificazione familiare, e non hanno previamente avanzato domanda di protezione internazionale. Il rigetto della richiesta di ricollocazione è stato data a voce dagli operatori UNHCR senza alcun provvedimento scritto motivato contro il quale proporre ricorso. In altri centri governativi gli operatori dell'EASO inoltrano nuovamente le richieste di ricollocamento, delle quali non si ha ancora l'esito.

#### ***4.5 Nuovi scenari posti dall'accordo UE – Turchia***

Tale situazione è destinata a mutare nuovamente a seguito dell'implementazione dell' accordo UE-Turchia il quale lascia aperti moltissimi interrogativi soprattutto alla luce delle gravissime violazioni dei diritti fondamentali a cui i migranti sono esposti in Grecia, ed in primo luogo l'impossibilità di accedere alla protezione internazionale. Tale violazione così generalizzata e

tollerata tanto dal governo greco quanto dagli enti di tutela e garanzia su tutto il territorio nazionale, immaginiamo sia frequente anche nei numerosissimi *hotspots* dislocati lungo la frontiera e sulle isole ai quali è precluso l'accesso a volontari e giornalisti. Questi centri potrebbero diventare un luogo nodale per la futura implementazione dell'accordo UE - Turchia. Infatti, rilevato che ad ogni migrante deve essere data la possibilità effettiva di avanzare la domanda di protezione internazionale, si dovrà verificare se la domanda di protezione internazionale verrà esaminata singolarmente prima della decisione di inammissibilità formulata ai sensi dell' art. 33 della Direttiva Procedure per valutare eventuali ostacoli al respingimento dei migranti (siriani e non solo) in Turchia. Inoltre sarà importante verificare se ai migranti la cui domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile sia riconosciuto il diritto ad un ricorso effettivo in particolare riconoscendo possibilità di rimanere sul territorio greco per tutta la durata del ricorso ed assicurando una tutela legale adeguata. Infine rimane ancora incerta la situazione giuridica dei migranti nei centri governativi, i quali, non avendo accesso alla procedura di protezione internazionale, potrebbero veder scadere il proprio documento di deportazione sospeso e quindi rimanere esposti al rischio di respingimento o rimpatrio.

#### Allegati al report

- 1) fotografia del documento di deportazione sospeso
- 2) report sulla visita all'ufficio asilo a Salonicco
- 3) trascrizione e valutazioni interviste migranti del centro di Neokavala
- 4) alcune fotografie del centro di Neokavala
- 5) mappa e fotografie del campo di Katerini

#### Per approfondimenti e aggiornamenti

sulla distribuzione e sulla popolazione dei campi e dei centri governativi in Grecia:  
<http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83>

sulla normativa e le informazioni legali fornite dall'info point del campo di Idomeni:  
<http://informationflyers.wix.com/stayrebell>

comunicato UNHCR sull'implementazione dell'accordo:  
<http://unhcr.it/news/lunhcr-fa-appello-affinche-siano-attuate-misure-di-tutela-prima-che-inizino-i-ritorni-previsti-dallaccordo-ue-turchia>

sulla dislocazione dei campi e dei centri governativi:  
<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=ziHCRQ3UWvzI.kQ0MHXYkGgUI>

sull'associazione di volontari Team Aris presente a Nea Chraniw, altro centro governativo:  
<http://www.otoposmou.gr/>

## Autori

Maddalena Alberti

Annapaola Ammirati

Maria Antonietta Bevilacqua

Enrico Campagna

Giulia Crescini

Francesco Ferri

Arianna Foletti

Armando Oricchio

Claudia Paladini

Giulia Pensabene

Emanuele Petrella

Martina Simeone

Ilaria Sommaruga